

REGOLAMENTO PER IL VERSAMENTO DI UNA PRESTAZIONE COMPLEMENTARE COMUNALE AGLI ANZIANI, AI SUPERSTITI E AGLI INVALIDI AL BENEFICIO DI UNA RENDITA DELL'AVS O DELL'AI

Art. 1 – Generalità, scopo

Al fine di offrire un aiuto finanziario agli anziani, ai superstiti e agli invalidi, in particolari condizioni di disagio, il Comune di Rivera istituisce un aiuto complementare comunale.

Art. 2 – Beneficiari

Hanno diritto alla prestazione complementare comunale i beneficiari di rendite AVS o AI domiciliati nel Comune ai quali è stata assegnata una prestazione complementare comunale.

Coloro ai quali non è stata concessa la prestazione complementare cantonale possono far domanda al Comune purchè il loro reddito superi i limiti stabiliti dalla legge cantonale di una cifra non superiore agli importi (prestazione complementare comunale) citati all'art. 3 cpv.1.

Art. 3 – Importo

1) Con riserva del cpv.2 del presente articolo, la prestazione complementare comunale è pari a:

per gli aventi diritto indicati all'art. 2):
fr. 500.-- annui per le persone sole
fr. 900.-- annui per i coniugi
fr. 250.-- annui per ogni figlio

2) Per gli aventi diritto ospiti di case per anziani o di altri istituti, la prestazione complementare comunale ammonta alla metà degli importi indicati al cpv.1.

Art. 4 – Versamento

1) La prestazione complementare comunale è versata nel mese di dicembre.

2) Per il diritto al versamento fa stato il domicilio il 1° giorno del mese di scadenza.

Art. 5 – Garanzia

1) La prestazione complementare comunale non può essere ceduta, costituita in pegno, né soggetta ad esecuzione forzata; ogni cessione o costituzione in pegno della stessa è nulla.

2) La prestazione complementare comunale è sospesa se per effetto della sua concessione altri enti avessero a ridurre le loro prestazioni.

Art. 6 – Restituzione

La prestazione complementare comunale indebitamente riscossa deve essere restituita dal beneficiario o dai suoi eredi.

Art. 7 – Facoltà di domanda – Formalità

- 1) Ai beneficiari di una prestazione complementare (PC) l'aiuto comunale viene assegnato d'ufficio.
- 2) Coloro ai quali non è stata concessa la prestazione complementare cantonale possono far domanda al Comune purchè il loro reddito superi i limiti stabiliti dalla legge cantonale di una cifra non superiore agli importi (prestazione complementare comunale) citati all'art. 3 cpv. 1.
- 3) Sono legittimati a presentare domanda gli interessati o il loro rappresentante legale ogni anno su apposito formulario. La domanda deve essere presentata alla cancelleria comunale entro il 31 ottobre.
- 4) Per il calcolo del reddito determinante si applicano per analogia le norme della legge cat. PC.

Art. 8 – Applicazione

L'applicazione del presente regolamento è affidata al Municipio.

Art. 9 – Entrata in vigore

Il presente regolamento, che annulla le disposizioni in materia attualmente in vigore, ha effetto a decorrere dal 1° dicembre 1989.